



Decreto N. 9/2020

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

N. 74/20 M.P.

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Fabio Roia	Presidente relatore
dott. Veronica Tallarida	Giudice
dott. Ilario Pontani	Giudice

nel procedimento di prevenzione nei confronti di:

UBER ITALY SRL in persona del legale rappresentante con sede legale in Milano via Forcella 13 esercitante l'attività di marketing e di consulenza nel settore dei trasporti privati;

assistita e difesa dal difensore che si nomina d'ufficio avvocato Mandaglio Maria Stella con studio in Milano via Fontana 1 con facoltà di nominare difensore di fiducia;

Nel quale deve considerarsi terzo nel procedimento in quanto socio unico **UBER INTERNATIONAL HOLDING B.V.** con sede in Amsterdam (NL) Mr. Treublaan 7 frazione 1097 DP

lette le richieste depositate in data 13 maggio 2020 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano richiedeva l'amministrazione giudiziaria di **UBER PORTIER B.V.** limitatamente alla unità organizzativa operante in Milano via Forcella 13 e in data 18 maggio 2020 con la quale la richiesta veniva estesa alla società **UBER ITALY SRL** ai sensi dell'art. 34 D. L.vo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017;

in assenza di contraddittorio ha emesso il seguente

DECRETO

1) Premessa in diritto.

L'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, prevista dall'art. 34 c. 1 D.Lvo 159/2011 come sostituito dalla Legge 161/2017, ha come presupposto specifico, rispetto alla ipotesi tradizionale di ricorso all'istituto, la ricorrenza di sufficienti indizi (prima della riforma il riferimento testuale era ad "elementi") per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività: delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione; ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei seguenti delitti: associazione di stampo mafioso; reati previsti dall'art. 51 c. 3-bis c.p.p. ovvero del delitto di cui

all'art. 12-*quinquies* c. 1 del d.l. 8.6.1991, n. 306 conv., con modif., dalla l. 7.8.1992, n. 356, delitto assistenza agli associati ex art. 418 c.p.; delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-*bis* c.p.; delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con esclusione del reato di abuso d'ufficio; delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-*bis* c.p.; delitti di estorsione, usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (artt. 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.).

Nella previgente formulazione dell'art. 34 si prevedeva un primo comma che richiedeva la sussistenza di sufficienti indizi al fine di legittimare lo svolgimento di ulteriori indagini patrimoniali e le richieste di giustificazione della provenienza dei beni di valore sproporzionato al reddito, mentre, per l'applicazione dell'istituto, il comma 2 dell'art. 34 d.lg. n. 159/2011 presupponeva un livello probatorio più elevato, ovvero la ricorrenza non più di indizi, ma di elementi probatori, seppur non necessariamente già oggetto di valutazione giudiziale, comunque idonei a fondare la valutazione del carattere ausiliario, che una determinata attività economica svolge rispetto a soggetti indagati per gravi reati o comunque portatori di pericolosità sociale e per questo proposti o già destinatari di misure di prevenzione. Non si ritiene che il semplice mutamento lessicale del termine, soprattutto in un panorama giurisprudenziale che tende ad ancorare il sistema della prevenzione ad elementi fattuali dotati di un rilevante spessore probatorio, possa consentire applicazioni della misura su presupposti maggiormente labili rispetto alle coordinate di intervento già consolidate. L'applicazione dell'istituto non presuppone né che l'attività agevolata abbia carattere illecito, essendo sufficiente che il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati, né che l'attività economica avente carattere agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto. Unico presupposto negativo previsto dalla norma è l'insussistenza dei requisiti per applicare una misura di prevenzione nei confronti dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività economica agevolatrice: costui deve essere necessariamente soggetto terzo rispetto all'agevolato e le sue attività devono effettivamente rientrare nella sua disponibilità; se, infatti, così non fosse, se l'imprenditore fosse un mero prestanome del soggetto agevolato, i suoi beni potrebbero essere immediatamente aggrediti con il sequestro e la confisca di prevenzione, che può colpire tutto il patrimonio di cui il soggetto proposto può direttamente o indirettamente (appunto tramite fittizie intestazioni) disporre.

La finalità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria non è, infatti, tanto repressiva, quanto preventiva, volta, cioè, non a punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antiggiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti.

Sul piano del profilo soggettivo richiesto per l'applicazione della misura di prevenzione ex art 34 è stato ritenuto proprio da questo Tribunale (T Milano, 23.06.2016, Nolostand spa) « che il soggetto terzo (nel caso concreto una persona giuridica, la cui manifestazione agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo) ponga in essere una condotta censurabile quantomeno su un piano di rimproverabilità "colposa", quindi negligente, imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione. Tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici. In sostanza, dovendosi comunque leggere la misura dell'amministrazione giudiziaria come posta anche a favore dell'attività imprenditoriale e della sua trasparenza, occorre, a giudizio del Collegio, che la condotta del terzo possa e debba essere censurata esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul

piano della legalità da un soggetto, che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi. In tale perimetro interpretativo, qualora la società abbia effettivamente l'obiettivo di perseguire un risanamento a prescindere dall'analisi di comportamenti di singoli che non invadano ovviamente la sfera dell'illecito penale, si dovrebbe creare una nuova finalità imprenditoriale comune caratterizzata da una costruzione, condivisa con l'organo tecnico del Tribunale e cioè con l'Amministratore Giudiziario, di modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove infiltrazioni illegali attraverso la creazione di rapporti di lavoro con soggetti che operino nel mondo articolato dell'illecito strutturato criminale e che quindi costruiscano provviste destinate, anche in parte, a sodalizi mafiosi. In altri termini l'imprenditorialità privata deve capitalizzare l'intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un diritto di impresa costituzionalmente protetto, per ridisegnare tutti gli strumenti di *governance* aziendale per evitare futuri incidenti di commistione attraverso la realizzazione di condotte, anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza o dell'imperizia professionale ».

La necessità di individuare un perimetro di censurabilità del comportamento del terzo agevolatore, perimetro che necessariamente deve rimanere nell'ambito del rimprovero colposo sconfinandosi, in ipotesi di condotte dolosamente orientate a favorire l'espansione della economia illegale, in fattispecie di natura concorsuali o comunque di favoreggiamento all'attività criminale, risiede in una lettura costituzionalmente orientata del presupposto applicativo della misura di prevenzione la quale tende a comprimere comunque il fondamentale diritto alla libertà di impresa costituzionalmente garantito, e ciò con particolare riferimento alla decisione della Corte costituzionale che con la sentenza del 29.11.1995, n. 487 aveva, in tema di valutazione dell'istituto allora denominato sospensione temporanea, evidenziato come non si potesse comprimere il libero esercizio dell'attività imprenditoriale in una presenza di un regime di "sostanziale incolpevolezza". Il legislatore della riforma ha inteso invece ridefinire completamente l'istituto del « Controllo giudiziario delle aziende » disciplinandolo come misura di prevenzione autonoma, con l'inserimento di un articolo 34-bis nella struttura del codice antimafia, e sganciandolo, almeno parzialmente, dalla misura dell'amministrazione giudiziaria con il quale si rapportava unicamente come possibile esito qualora il tribunale non avesse disposto, all'esito del periodo di intervento, la revoca totale della misura o la confisca dei beni frutto di attività illecite o di reimpiego di provviste inquinate.

Nella nuova formulazione il controllo giudiziario delle aziende ex art. 34-bis, strutturato con un catalogo di prescrizioni di orientamento per il tribunale il quale "può" imporre una serie di condotte nei confronti del gestore dei beni aziendali oppure nominare un giudice delegato ed un amministratore giudiziario al quale può indicare, fra le altre prescrizioni, di « assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificatamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi », intervenendo dunque in maniera più mite ma maggiormente aderente alle esigenze specifiche di bonifica aziendale, rappresenta una misura da adottare, in applicazione di un evidente principio di proporzionalità ordinamentale, quando l'infiltrazione non abbia contaminato in maniera diffusa l'impresa e sia facilmente sterilizzabile.

Ed invero la stessa formulazione letterale dell'art. 34-bis c. 1 del testo di riforma, che stabilisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto completamente rivisitato, richiama la categoria dell'« occasionalità » dell'agevolazione prevista dall'articolo 34 c. 1 del codice antimafia nella nuova versione con ciò invitando il tribunale della prevenzione, il quale può agire anche d'ufficio e quindi in assenza di un impulso da parte dell'organo tradizionalmente proponente, a valutare con attenzione il livello di compromissione della struttura societaria per scegliere, sempre secondo un criterio di proporzionalità e adeguatezza, lo strumento preventivo più adatto e maggiormente efficace alla risoluzione del problema. Da questo punto di vista si tratta di un intervento particolarmente apprezzabile sul piano della valutazione complessiva dei diversi interessi, fisiologicamente confliggenti, riguardanti la libertà dell'esercizio del diritto di impresa, l'interesse pubblico ad impedire che circuiti di illegalità infiltrati si nutrano delle risorse delle attività

produttive parzialmente sane e la necessità che l'attività di impresa prosegua, seguendo un percorso efficace di (ri)legalizzazione, per il raggiungimento degli obiettivi produttivi e per la salvaguardia del potenziale occupazionale.

Le sopra indicate coordinate interpretative sono state sempre seguite dal Tribunale di Milano in diverse procedure riguardanti sia la richiesta di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche ex art. 34 D.Lvo 159/2011 avanzate dalla Procura della Repubblica (cfr. decreti N.14/15 RGMP, 34/16 RGMP, N. 58/16 RGMP, N. 35/17 RGMP emessi, rispettivamente, nelle procedure contro S.N.C. GM Gomme, NOLOSTAND srl, FIERAMILANO spa, LIDL srl, da ultimo decreto N. 59/19 RGMP CEVA LOGISTICS ITALIA SRL), sia nella fattispecie con la quale veniva richiesto ai sensi del comma 6 dell'art. 34 bis D.Lvo 159/2011 "il controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo art. 34 bis " (cfr. N. 75/18 RGMP FARMACIA FIDUCIARIA srl)

2) L'oggetto della richiesta.

L'organo proponente ha evidenziato:

2.1) consistenza indiziaria del delitto presupposto per l'applicazione della misura (segnatamente articolo 603 bis c.p.):

" Nell'ambito del procedimento penale n. 41492/19 sono stati svolti accertamenti in ordine alla possibile perpetrazione del reato ex art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) in danno dei c.d. "riders" da parte delle imprese che ne gestiscono le consegne. In questo contesto, la preliminare attività di analisi effettuata attraverso l'utilizzo delle banche dati sostenuta dalle dichiarazioni acquisite nel corso dell'escussione a sit di 16 soggetti di etnia africana, dimoranti presso il Centro Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) Naina sito in Parona (PV), ha permesso di orientare l'interesse investigativo nei confronti di due enti giuridici attivi nel settore del "pony express" per conto di UBER ITALIA. In effetti, durante le escussioni a sommarie informazioni, esperite nelle date del 5 e 6 novembre 2019, molti riders avevano dichiarato che la loro opera al servizio della non meglio identificata azienda UBER FLASH era gestita da tali e utilizzatori - rispettivamente - delle utenze e oltre ad affermare che la sede presso cui avevano effettuato il colloquio era ubicata all'indirizzo via n. 5 di Milano. In base agli elementi emersi, è stato possibile individuare i seguenti soggetti:

- a. nato il a ed ivi residente in via A. 30, titolare della ditta individuale di con sede legale presso il citato indirizzo e sede operativa in via n. 5, attiva - dal - nel settore del "pony express"; numero di addetti rilevati da fonte INPS, al 30.06.2019: n. 1;
- b. nato a Milano e residente a (MI) in via n. 2, amministratore unico, unico socio e titolare dell'intero capitale sociale, interamente versato mediante conferimenti in denaro, di € 2.000,00 della società - con sede legale e operativa a Milano in via , costituita in data 0? ed attiva dal , avente quale attività prevalente "consegne a domicilio (driver in bicicletta)"; numero di addetti rilevati da fonte INPS, al 30.06.2019: n. 1;
- c. nato il a Milano e residente a in via di fatto domiciliato a , in via titolare della ditta individuale , avente sede presso il citato domicilio di ed attiva nella "consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico, consulenza gestionale e consulenza direzionale: politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione dell'informazione, sviluppo e ristrutturazione aziendale, etc.". Ad esito delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi a sommarie informazioni testimoniali ed a seguito degli accertamenti effettuati, si è

- Omissis -

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Dot. Fabio Roia

Per quanto attiene alle azioni di monitoraggio di UBER tramite il c.d. "controllo quality", come già accennato, assume notevole importanza l'e-mail inviata in data 09.07.2019 dal [redacted] ad [redacted] avente ad oggetto: "Re: Notifica Quality 07.07.2019". Tale e-mail è, infatti, una risposta ad alcune considerazioni e domande sollevate dal [redacted] in merito alle tabelle dei richiami e dei blocchi per "quality" inviati dallo stesso [redacted] in data 08.07.2019.

In relazione a quanto prima indicato e considerati gli elementi emersi nel corso delle indagini: dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali; dalla documentazione cartacea ed informatica sottoposta a sequestro; dalle informazioni rese dai riders; dagli accertamenti sui conti correnti; dalla memoria prodotta dagli indagati, le condotte ascrivibili agli indagati ([redacted] e [redacted]) e [redacted] appaiono integrare, in concorso tra di loro, il reato di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603 bis del codice penale avendo questi, nonostante formalmente "assunto" i ciclo-fattorini con contratto di lavoro occasionale, coordinato e organizzato gli stessi e, in estrema sintesi: pagato i riders "a cottimo" e con una somma pari a 3 euro netti per consegna (a prescindere dalle ore di connessione, dai Km percorsi, dalle condizioni meteo e dall'orario/giorno festivo), somma di gran lunga inferiore a quella pagata dal committente UBER (per la sede di Roma in media almeno 11 euro a consegna); detratto dai 3 euro riconosciuti per consegna ulteriori importi a titolo di penale per mancate accettazioni di consegne superiori al 95% (0,50 euro a consegna) o per cancellazioni di consegne superiori al 5% (ulteriori 0,50 euro a consegna); omesso di dichiarare e versare la quasi totalità delle ritenute operate nei confronti dei riders; indebitamente trattenuto le somme elargite dai clienti quali mance e accreditate agli indagati da UBER; indebitamente trattenuto le somme corrisposte dai riders a titolo di cauzione per il materiale consegnato.

Il contratto con le imprese degli indagati ([redacted] e [redacted]) è stato stipulato con Uber Portier B.V, la quale si è ampiamente avvalsa di figure professionali dipendenti di Uber Italy srl ([redacted]). In tal modo, Uber Portier B.V., di fatto, ha costituito una unità organizzativa operante in Italia e con tale unità, (che ha come capitale umano una serie di dipendenti di Uber Italy srl, con sede in Milano via Forcella n. 13) ha agevolato l'attività imprenditoriale di soggetti indagati ([redacted]) per il delitto di cui all'art. 603 bis c.p., in alcuni casi contribuendo a realizzare i presupposti dello sfruttamento lavorativo."

3) La decisione.

3.1) Sul piano fattuale probatorio, osserva il Tribunale come sussistano "sufficienti indizi" – da ritenersi peraltro nel caso di specie gravi, precisi e concordanti in relazione al copioso materiale probatorio raccolto dall'attività dell'organo proponente- per ritenere sussistente il delitto catalogo di cui all'art. 603 bis c.p. previsto come requisito preliminare dall'art. 34 comma primo D.Lvo 159/2011 per la conseguente valutazione di una attività agevolatrice della condotta delittuosa posta in essere da un soggetto terzo, funzionalmente collegato rispetto all'autore della fattispecie qualificata, e facente capo, secondo la prospettazione dell'organo proponente alla galassia UBER ma segnatamente, per quanto si dirà, a UBER ITALY SRL.

Ed invero dalle plurime e convergenti dichiarazioni rese dai lavoratori impiegati come "riders" – peraltro scelti in aree di particolari fragilità soggettiva e sociale in quanto provenienti da Paesi

territorio di conflitti civili e razziali, richiedenti asilo politico e dimoranti, in alcuni casi, presso centri di accoglienza temporanei-, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dall'analisi delle memorie e delle conversazioni inserite nei dispositivi informatici sequestrati agli indagati nel procedimento penale genetico, dalla verifica della documentazione cartacea ed informatica acquisita, dagli accertamenti particolarmente attenti e puntuali sui conti correnti dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria, dal rinvenimento della somma in contanti di Euro 547.400 da ritenersi profitto dei reati di appropriazione indebita in relazione all'omesso versamento delle ritenute d'acconto effettuate e di sfruttamento del lavoro (Euro 242.200 oltre ad Euro 305.200 occultati in una cassetta di sicurezza sita presso l'istituto di credito) risultata nella disponibilità di - con conseguente iscrizione nel registro degli indagati per i medesimi anche per la fattispecie di reato ex art. 648 bis c.p. rappresentante un ulteriore delitto catalogo richiesto come presupposto per l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende ex art. 34 C.A. - è emerso un grave quadro indiziario, parzialmente vagliato dal giudice della cognizione incidentale in sede di emissione di decreto autorizzativo di intercettazione di conversazioni fra presenti- in ordine alla fattispecie prevista dagli artt. 110, 603 bis c.p. posta in essere certamente da

con un ulteriore profilo di concorsualità, o quantomeno di attività di favoreggiamento, realizzata da diversi managers e/o dipendenti della galassia Uber e segnatamente di UBER ITALY srl quali (tutti indicati da Uber Portier B.V. come referenti per la gestione dei "riders" in Italia) e In particolare, come segnalato e documentato dall'organo proponente, appaiono precisi indici di un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale attuato nei confronti di molteplici lavoratori reclutati in una situazione di emarginazione sociale e quindi di fragilità sul piano di una possibile tutela dei diritti minimi (cfr. Cass. pen. Sez. 5 n. 6788 del 23/11/2016 nel testo della norma precedente alla legge di modifica 29/10/2016 n. 199) -situazione aggravata dall'emergenza sanitaria a seguito della quale l'utilizzo dei "riders" è progressivamente aumentato a causa della richiesta determinata dai restringimenti alla libertà di circolazione della popolazione imposta dalle Autorità che potrebbe avere provocato anche dei reclutamenti a valanga e non controllati- : il reclutamento avvenuto scegliendo soprattutto soggetti in stato di bisogno; il pagamento a cottimo effettuato (Euro 3 a consegna) a prescindere dalle condizioni di luogo (durata del tragitto) e di tempo (ora notturna, condizioni atmosferiche) ed in violazione delle regole contrattuali; la richiesta di un numero di prestazioni non compatibili con una tutela minima delle condizioni fisiche del lavoratore con la rappresentazione concreta della disattivazione dell'account e quindi con la minaccia implicita di non potere più lavorare per la piattaforma Uber; la violazione di tutte le norme contrattuali in tema di lavoro autonomo gestendosi di fatto un rapporto di lavoro subordinato alterato; la non corresponsione della manca dovute al lavoratore e realmente corrisposte dal cliente nel sinallagma contrattuale; in taluni casi l'omesso versamento delle ritenute previdenziali in concreto operato sulla retribuzione dei lavoratori; il sistematico inserimento di c.d. malus di natura strumentale, creati attraverso la contestazione di comportamenti non conformi tenuti in realtà inesistenti, per contrarre ulteriormente la retribuzione mensile dovuta; in genere lo sfruttamento di un mercato che presenta un'offerta di forza lavoro incontrollata per imporre delle regole particolarmente violente (solitamente minacce) al singolo lavoratore.

3.2) Esistono poi numerosi elementi per ritenere che Uber International Holding P.V nelle sue diverse articolazioni giuridiche e di fatto italiane quali Uber Italy srl e Uber Eats Italy srl (tale società ha infatti la stessa sede legale ed operativa di Uber Italy srl sita in Milano via Forcella 13, presenta un oggetto sociale specifico quale "mettere in relazione i ristoratori, i potenziali clienti e i fornitori di trasporto di cibo a domicilio e lo svolgimento delle relative attività", nell'anno 2019 ha inviato 44 certificazioni uniche presumibilmente relative a lavoratori occasionali riconducibili alla categoria dei riders -cfr. nota del 15/5/2020 della GDF di Milano-) fosse pienamente consapevole,

malgrado la formale presenza di accordi contrattuali soltanto apparentemente di segno contrario conclusi fra Uber Portier B.V. con e, agendo direttamente nella gestione dei riders secondo le modalità delineate dai datori di lavoro e, dell'attività di sfruttamento dei lavoratori utilizzati nelle consegne e ciò in relazione al ruolo attivo svolto da ex dipendenti o dipendenti, posti in posizioni apicali, della Uber Italy srl quali

A sostegno di tale affermazione osserva il Collegio come le numerose conversazioni informatiche intercorse fra gli indagati del procedimento penale genetico ed i quadri di Uber Italy srl richiamate nello sviluppo della proposta, riscontrate da dichiarazioni che indicano proprio nella sede della società di Milano via Forcella 13 un luogo di riunioni fra gli indagati ex art. 603 bis c.p. ed i dipendenti della galassia Uber incaricati della gestione della flotta dei riders nonché dagli elementi di natura documentale e contabile indicati dall'organo proponente e riassumibili nella indicazione di Uber Portier B.V. di contattare i dipendenti di Uber Italy srl quali "....."

..... per le "relazioni commerciali", rappresentino un quadro di evidente agevolazione rilevante ai sensi dell'art. 34 D.Lvo 159/2011, quantomeno sotto un profilo di omesso controllo da parte della società o di grave deficienza organizzativa sul piano di una reale autonomia rispetto alla casa madre con sede in Olanda, realizzato dalla controllata Uber Italy srl a favore di tutti i soggetti indiziati dei delitti ex artt. 603 bis e 648 bis c.p. che più direttamente gestivano e sfruttavano la pattuglia dei lavoratori a domicilio.

3.3) Sul piano poi del principio di proporzionalità fra situazione concretamente accertata ed applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, principio recentemente richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 27 febbraio 2019 numero 24, osserva ancora il Collegio come la condotta agevolatrice posta in essere da Uber Italy srl attraverso il concreto comportamento tenuto dai suoi quadri risulti di particolare rilevanza sia per la diffusione dell'intervento che per la realizzazione di uno schema contrattuale formale, ma travolto dalla realtà fattuale, finalizzato a "coprire" la casa madre Uber. Peraltro dalla nota integrativa del 15/5/2020 redatta dalla Guardia di Finanza di Milano risulta che, malgrado l'intervenuta risoluzione contrattuale con le società facenti capo agli indagati destinatari di provvedimenti di perquisizione e sequestro emessi dallo stesso organo proponente, - attrice di un ruolo marcatamente principale nella vicenda- e risultino ancora dipendenti di Uber Italy srl con qualifiche di operatori amministrativi apparendo pertanto necessario, proprio in un'ottica di prevenzione finalizzata alla conservazione della unità societaria, un intervento di natura ablativa sull'assetto della predetta società.

3.4) Sempre in un'ottica interpretativa modulata al principio di proporzionalità e adeguatezza della misura di prevenzione, principio che caratterizza tutto l'ordinamento positivo secondo quanto indicato dalla recente sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale 24/2019, osserva il Collegio come anche la nuova formulazione dell'art. 34 comma terzo D.Lvo 159/2011, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, consenta un intervento nella gestione societaria non assorbente, sul piano dell'impossessamento totale dell'attività di impresa, e comunque commisurato agli obiettivi di (ri) legalizzazione societaria tipici della misura di prevenzione da adottare. Ed invero laddove il legislatore ha inteso consentire all'amministratore giudiziario la facoltà di esercitare "i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del tribunale" (art. 34 comma terzo D.Lvo 159/2011 citato), prevedendosi quindi una facoltà e non un obbligo di assunzione anche della attività tipica dell'impresa all'esito di una scelta ponderata da parte del tribunale, si ritiene che la decisione in merito alle concrete modalità dell'intervento dell'amministrazione giudiziaria non possa non tenere conto di diversi fattori quali il grado di infiltrazione delittuosa, in questo caso accertata su un numero di 5 dipendenti, i quali sembrerebbero avere realizzato su indicazioni provenienti da Uber Portier una sorta di ramo aziendale di fatto



dedicato alla gestione diretta dei lavoratori, a fronte di 26 unità addette al 31/12/2019, ed il settore societario contaminato rapportato al normale svolgimento dell'attività di impresa che nel caso in esame propone un oggetto sociale completamente estraneo al tema dello sfruttamento dei lavoratori della consegna a domicilio, avendo la Uber Italy srl come scopo societario il "marketing e la consulenza nel settore dei trasporti privati".

Osserva dunque il Tribunale come sostanzialmente, per le finalità della misura ablativa, non vi sia necessità di assumere anche in seno all'amministrazione giudiziaria il normale svolgimento dell'attività gestionale di impresa, con la valutazione conseguente, in termini di rischio e nella prospettiva della salvaguardia occupazionale, di un simile trasferimento da professionalità tipiche a professionalità nuove e magari non perfettamente allineate con il settore di mercato interessato, nonché come, sempre sul piano della proporzione, gli obiettivi di bonifica aziendale da intraprendere appaiano comunque compatibili rispetto all'assenza dell'impossessamento totale degli organi gestori. L'intervento ablativo iniziale deve di conseguenza essere modulato in modo tale da consentire un penetrante ed effettivo controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori anche in sostituzione dei diritti spettanti al socio proprietario ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli attuali organi di amministrazione societaria, dovendo in particolare l'intervento concentrarsi sulla verifica delle posizioni personali dei dipendenti implicati nella vicenda giudiziaria, nell'accertamento dell'effettiva attività svolta da Uber Italy srl anche in relazione ai rapporti esistenti con Uber Eats Italy srl e con le società della galassia Uber sempre in relazione al perimetro del reclutamento e della gestione dei c.d. riders dovendosi verificare l'esistenza di rapporti contrattuali in corso e la piena conformità a tutte le regole di mercato degli stessi.

3.5) L'amministrazione giudiziaria dovrà dunque essere finalizzata, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva, ad analizzare i rapporti esistenti con le altre società della galassia Uber – sempre nel perimetro della gestione dei c.d. riders- e con i lavoratori operanti nel settore della distribuzione a domicilio e ciò per verificare se esistano altre forme di sfruttamento di lavoratori esterni, nonché a verificare l'esistenza e l'idoneità del modello organizzativo previsto dal D. Lvo 231/2001 per prevenire fattispecie di reato ricollegabili all'art. 603 bis c.p. e quindi disfunzioni di illegalità aziendale come quelle accertate. L'attività andrà svolta possibilmente d'intesa con l'organo amministrativo della società attinta dalla misura Uber Italy s.r.l e della società controllante potendo il Tribunale in caso contrario, espandere l'intervento ablativo fino al totale impossessamento delle compagini societarie. Un simile intervento tende di fatto a controllare anche il ramo d'azienda rappresentato dalla unità operativa di gestione –costituita dai dipendenti di Uber Italy s.r.l. più volte citati- dei riders facente capo a Uber Portier B.V. in concreto non destinataria formale della misura di prevenzione patrimoniale.

P. Q. M.

visto l'art.34 D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017

dispone

l'amministrazione giudiziaria nei confronti della società UBER ITALY SRL in persona del legale rappresentante con sede legale in Milano via Vincenzo Forcella 13 e P.I. 08012690965 esercitante l'attività di marketing e di consulenza nel settore dei trasporti privati per un periodo di anni 1 (uno);

nomina

- quali Giudici Delegati alla procedura i dottori Fabio Roia e Veronica Tallarida;

- quale Amministratore Giudiziario il dott. Cesare Meroni con studio in Milano via Settembrini 1 telefono 02/6694010 il quale all'atto di accettazione dell'incarico farà pervenire al Tribunale un'autocertificazione in merito agli incarichi di amministrazione giudiziaria in corso di svolgimento, al mancato superamento della soglia dei tre incarichi in corso (art. 35 comma 2 come modificato dalla legge 161/2017) ed all'insussistenza delle cause di incompatibilità (art 35 comma 3) ovvero di potenziale conflitto di interessi;

non dispone

allo stato la trascrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 34 comma 4 D.Lvo 159/2011 in relazione a beni immobili o ad altri beni soggetti a pubblica registrazione non sussistendo allo stato una effettiva immissione in possesso di beni aziendali;

dispone

che l'Amministratore Giudiziario:

1) entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento, presenti al Giudice delegato una relazione particolareggiata che tenga conto delle attività da svolgere sotto indicate:

a) esaminare l'assetto della società con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti con le altre società del gruppo UBER ed in particolare UBER EATS ITALY srl avente sede legale sempre in Milano via Vincenzo Forcella 13, UBER PORTIER B.V. con sede legale in Amsterdam accertando quale sia il modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6 II comma D. Lg. 231/2001 (e dunque con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello "a prevenire reati della specie di quello verificatosi") nello specifico settore di intervento della misura (rapporto con lavoratori autonomi c.d. riders);

b) esaminare le iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di prevenzione con particolare riferimento alla composizione degli organi amministrativi ed alla politica contrattuale intrapresa nei confronti dei dipendenti e dei terzi;

2) nel corso dell'incarico provveda a:

c) assicurare la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti per incontri e riunioni con il management della società secondo le necessità in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione;

d) intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società e con il personale direttivo nello specifico settore di intervento;

e) rivedere tutti i contratti eventualmente in essere con terzi soggetti giuridici o con lavoratori autonomi del settore verificando la corretta osservanza delle regole normalmente adottate dal settore legale di mercato nonché rilasciare nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti riguardanti la prestazione di servizi nella distribuzione dei prodotti di ristorazione a cura dei c.d. riders;

3) in previsione della prima udienza e comunque della scadenza del termine della procedura provveda a :

f) esprimere valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione della società, ha portato all'adozione di provvedimenti utili a prevenire fatti come quelli accertati.

delega

per l'esecuzione la Procura della Repubblica di Milano richiedente, con facoltà di subdelega, anche in relazione alle necessità investigative;

fissa

per la discussione l'udienza del 22 ottobre 2020 ore 9.30 che sarà tenuta nell'Aula Misure di Prevenzione del Palazzo di Giustizia in Milano, piano III, lato Manara via Freguglia 1

dispone

che il presente provvedimento sia notificato, a cura dell'organo proponente, mediante consegna di copia integrale con la relativa relata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione di cui sopra a:

- soggetti da considerarsi terzi nella procedura e segnatamente a: socio unico UBER INTERNATIONAL HOLDING B.V. con sede in Amsterdam (NL) Mr. Treublaan 7 frazione 1097 DP;

- difensore nominato d'ufficio;

dispone

darsi avviso, nel termine suddetto, al Pubblico Ministero, all'Amministratore Giudiziario;

avvisa

le parti che possono prendere cognizione in Cancelleria degli atti e dei documenti.

Milano, 27 maggio 2020

I Giudici

Wallerich
David Fontana

Il Presidente estensore

[Signature]
IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Dott. Fabio Pola

